

Regolamento Contributo a Sostegno della Professione

Art. 1 – Finalità

Il presente documento disciplina la definizione e la regolamentazione per l'accesso al contributo a sostegno della professione istituito a favore degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como in situazioni di particolare disagio.

Art. 2 – Finanziamento

Il contributo agli iscritti viene finanziato con un fondo istituito da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio.

Qualora il fondo non venga erogato interamente, la parte rimanente non potrà essere utilizzata l'anno successivo.

L'importo erogabile per ogni contributo è pari alla quota annuale deliberata dal Consiglio dell'Ordine e riferita all'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

L'iscritto richiedente, nel caso di accoglimento della richiesta, verrà esonerato dal pagamento della quota di iscrizione annuale per l'anno immediatamente successivo mediante delibera del Consiglio. L'esonero del pagamento della quota verrà notificato all'iscritto tramite PEC.

Chiunque abbia già beneficiato anche solo una volta in anni passati del contributo a sostegno della professione, non potrà più farne richiesta.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al contributo

L'ammontare dell'importo e le modalità di accesso al contributo a sostegno della professione per l'anno successivo saranno fissati in occasione della definizione della quota annuale.

Gli iscritti saranno informati in merito via e-mail e tramite il sito dell'Ordine.

La domanda per l'accesso al contributo dovrà pervenire entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, accompagnata dalla documentazione richiesta all'art. 5.

Qualora la domanda di accesso al fondo risultasse incompleta, sarà inviata richiesta di integrazione documentale da produrre nel termine massimo di quindici giorni.

Se l'iscritto non provvederà a integrare la documentazione mancante, la domanda sarà archiviata.

Tutte le domande pervenute nei termini saranno valutate entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

La domanda di accesso al contributo sarà riservata: i dati del richiedente non verranno pubblicati.

Art. 4 – Beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutti gli ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Como

1. in regola con il pagamento della quota di iscrizione relativa all'anno nel quale viene presentata la domanda;
2. in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

Non è possibile cumulare il presente contributo con altre agevolazioni erogate dal presente Ordine ad esclusione dell'agevolazione per i nuovi iscritti.

Art. 5 – Domanda

La domanda per l'accesso al contributo dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo ordine.como@ingpec.eu o raccomandata A/R, entro trenta giorni dalla comunicazione. Il modello per la domanda sarà scaricabile dal sito internet dell'Ordine.

La valutazione della domanda sarà soggetta a colloquio obbligatorio presso la sede. In fase di colloquio il richiedente dovrà produrre la documentazione specifica richiesta in sede di convocazione scritta da parte dell'Ordine.

La domanda dovrà riportare i seguenti dati:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo di residenza;
- data e numero di iscrizione all'Ordine;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- motivazione circostanziata della richiesta.

Art. 6 – Commissione di verifica

La commissione preposta a verificare i requisiti per l'ottenimento del contributo è costituita da tre membri del Consiglio: il Presidente, il Consigliere Segretario e il Tesoriere.

Terminata l'analisi delle domande, su relazione del Presidente, il Consiglio delibererà l'esonero dal pagamento della quota annuale di iscrizione.

Art. 7 – Graduatoria

Qualora il numero delle domande ritenute idonee al contributo di solidarietà, sia superiore al contributo totale messo a disposizione dall'Ordine, l'erogazione procederà secondo graduatoria cronologica, per la quale farà fede la data di presentazione della domanda.